



FACT SHEET

Luglio 2021

E-Commerce – OSS - One-Stop-Shop

Novità in materia di IVA

Dal 1° luglio 2021, sarà abolita la regola delle soglie stabilite dei singoli Stati membri dell'UE per il commercio elettronico indiretto nei confronti di consumatori finali (B2C) e sostituita da una nuova soglia unica a livello europeo. Questa soglia vale per tutta la UE ed è stabilita a 10.000,00 euro.

Al di sotto di questa nuova soglia unica di 10.000,00 euro, le cessioni sono soggette all'IVA italiana (principio del Paese di origine). Se nel corso dell'anno la soglia viene superata, da tale data in poi le cessioni sono soggette alle disposizioni dello Stato di residenza del cliente (principio del Paese di destinazione).

Come ha funzionato finora?

Finora, le imprese che hanno effettuato vendite a distanza di beni all'interno dell'UE al di sopra di una certa soglia (35.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, a seconda dello Stato membro) ad acquirenti in un altro Stato membro dell'UE erano obbligate a registrarsi e pagare l'IVA nello Stato membro dell'acquirente.

Come rispettare gli obblighi IVA?

Una volta superata la soglia unica di 10.000,00 euro l'impresa può decidere:

- di identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati membri (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta) in cui si effettuano le vendite, oppure
- di optare per il regime One Stop Shop - OSS. In questo caso l'impresa utilizza il portale dedicato e messo a disposizione dalla Agenzia delle entrate e può provvedere a saldare gli obblighi IVA in Italia. Il regime di semplificazione prevede comunicazioni e liquidazioni trimestrali effettuati telematicamente tramite il portale OSS. Inoltre, vanno applicate le disposizioni in vigore nei singoli Stati compresi eventuali obblighi di fatturazione.

Quali dati vengono inseriti nel registro?

- a) Lo Stato membro di consumo verso il quale i beni/servizi sono ceduti;
- b) Il tipo di servizi o la descrizione e quantità di merce fornita;
- c) La data della fornitura dei beni/servizi;
- d) La base imponibile indicando la valuta utilizzata;
- e) Ogni successivo aumento o riduzione dell'imponibile;
- f) L'aliquota Iva applicata;

- g) L'importo dell'Iva da pagare con l'indicazione della valuta;
- h) La data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) Eventuali pagamenti in acconto ricevuti prima della fornitura di beni/servizi;
- j) In caso di emissione di una fattura, le informazioni contenute in fattura;
- k) In relazione ai servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il cliente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente; in relazione ai beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo dove inizia e finisce la spedizione/il trasporto della merce al cliente;
- l) Qualsiasi prova di un possibile reso della merce, compreso l'imponibile e l'aliquota Iva.

Cosa si vuole raggiungere?

Lo sportello unico OSS ha lo scopo di semplificare gli obblighi IVA per tutte le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali nell'UE:

- Serve un'unica registrazione elettronica ai fini Iva in un unico Stato membro che vale per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri Stati membri.
- Si effettua la dichiarazione dell'Iva tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS e si esegue un unico pagamento dell'imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
- Il punto di riferimento rimane l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale si registra l'impresa per l'OSS (di regola è lo stato nel quale l'azienda ha la sede della propria attività economica).

Per ulteriori informazioni

Il vostro team dell'internazionalizzazione:

☎ 0471 945 656 – 692 – 542

✉ international@handelskammer.bz.it

Avviso legale:

Nonostante la massima cura possibile, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto. La ristampa, anche parziale, è possibile solo con previa autorizzazione